

SOLUZIONI ESAME 2003 P.C.

Parere n.1

(contempla un caso già assegnato al corso Ius&Law 2003)

I coniugi Tizio e Mevia si recano da un legale al quale espongono quanto segue.

Il giorno 10/05/2001 Caio di anni nove, figlio dei predetti coniugi, veniva investito da una autovettura condotta da Sempronio. Nel sinistro il minore riportava lesioni che ne cagionavano il decesso.

Il sinistro si verificava in una strada provinciale subito dopo che il minore era disceso nel luogo indicato dei genitori, peraltro in quel momenti assenti, da un automezzo guidato dalla Guardia Comunale Filano ed adibito dal Comune di Campagnano Romano al trasporto gratuito degli alunni della Scuola Materna ed Elementare.

Con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma emessa nel procedimento penale, Sempronio era assolto dal reato di omicidio colposo perchè il fatto non costituisce reato.

Ad avviso dei coniugi, Tizio e Mevia è ravvisabile nell'occorso la responsabilità del Comune potendosi considerare la morte del figlio come l'effetto dell'omissione da parte del dipendente comunale della doverosa cautela idonea ad assicurare l'incolumità del minore a lui affidato.

Di conseguenza – sempre ad avviso dei predetti coniugi – il Comune è tenuto al risarcimento dei danni.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

Il caso in esame si inserisce in uno sporadico, ma consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale volto soprattutto alla tutela dei minori e del principio di continua sorveglianza degli stessi.

Le pretese dei genitori di poter richiedere il risarcimento dei danni al Comune di Campagnano Romano impongono di verificare dapprima i presupposti di responsabilità di colui che rappresentava l'amministrazione comunale (la guardia conducente) ed in secondo luogo l'effettiva rappresentatività e trasferibilità dell'accertata responsabilità in capo all'amministrazione preponente.

Innanzitutto sembra da escludere la responsabilità di tipo contrattuale in quanto prescritta la relativa azione.

In una prospettiva di responsabilità extracontrattuale, sembra doversi fare riferimento all'art. 2043 c.c. i cui presupposti sembrano sussistere nel caso di specie, ove l'autista Filano pare avere omesso di adottare le idonee cautele per salvaguardare l'incolumità del minore affidato al servizio di scuolabus.

In effetti la dottrina ha sempre individuato un dovere di sorveglianza nei confronti dei minori che non può subire soluzioni di continuità anche se vi è avvicendamento di soggetti ai quali ne è affidata la cura. Ciò comporterebbe la sussistenza di un obbligo di vigilanza che permane in capo al soggetto a cui è affidato il minore fino al momento in cui lo stesso non sia stato posto sotto il controllo di altri soggetti tenuti alla sua cura, ovvero comunque in una situazione di sicurezza.

Si configura, quindi, in capo al soggetto affidatario un obbligo di diligenza il cui grado va rapportato alle circostanze del caso onde perseguire l'obiettivo che viene considerato primario della protezione del minore.

In questa prospettiva, quindi, l'autista dello scuolabus non potrebbe limitarsi a lasciar scendere il minore, ma dovrebbe, in assenza dei genitori, assisterlo anche nell'attraversamento della strada se si tratta di luogo pericoloso e trafficato in modo da porlo in situazione di sicurezza.

Questo principio è stato recentemente confermato in giurisprudenza in un caso del tutto simile a quello in esame (si veda Cassazione 19/2/2002 n. 2380).

In specie, quindi, l'autista avrebbe dovuto valutare che, in presenza di una strada provinciale trafficata, sussisteva una condizione di oggettiva pericolosità che gli imponeva di adottare le cautele necessarie affinché il minore non mettesse in pericolo la propria incolumità.

Tali cautele consistevano, quantomeno, nell'accompagnare il minore nell'attraversamento della strada, onde porlo in una situazione di sicurezza in cui avrebbe potuto attendere l'arrivo dei genitori senza correre prevedibili pericoli.

Il comportamento dell'autista che ha omesso tale misura di cautela connota, pertanto, una responsabilità per quanto accaduto al minore.

Una volta accertata la responsabilità dell'autista, si pone il problema di estendere all'Amministrazione Comunale detta responsabilità.

Va considerato che l'autista stesso è un dipendente del comune di Campagnano Romano e, quindi, lo rappresenta per immedesimazione organica; pertanto, la negligenza del medesimo integra la negligenza del comune, che (evidentemente) nell'approntare il servizio di scuolabus non ha adottato tutte le misure necessarie per evitare i pericoli al minore affidatogli dai genitori, non essendo l'autista stato in grado di assicurare una vigilanza idonea.

In ogni caso, la responsabilità del comune potrebbe essere richiamata con l'applicazione dell'art. 2049 c.c. con riferimento al proprio dipendente che si è reso protagonista della negligenza che ha causato la morte di Caio; anche in questo caso verrebbe in evidenza il fatto che il comune non è stato in grado di garantire che l'autista svolgesse il servizio necessario ed idoneo per il trasporto dei minori.

Parere n.2

I coniugi Tizio e Mevia si recano da un legale al quale espongono quanto segue.

Caio con quattro testamenti olografi (redatti nel periodo compreso fra il 1995 ed il 1998) aveva istituito i predetti coniugi legatari, assegnando a Tizio la proprietà di un terreno ed una casa con giardino, ed a Mevia la somma di cinquemilioni di vecchie lire ed il denaro depositato presso l'Ufficio di Piazza Bologna in Roma.

Con due testamenti di data più recente (redatti tra il 2000 ed il 2002), lo stesso Caio aveva nominato suo erede universale Sempronio.

I predetti coniugi chiedono al legale se ed a quali condizioni le disposizioni testamentarie a loro favore sono da considerare valide ed efficaci.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

La soluzione del quesito comporta l'analisi degli istituti del testamento e del legato, entrambi rilevanti nella fattispecie proposta.

Come noto, il nostro ordinamento include tra le ipotesi di successione quella derivante da testamento, disciplinandola negli articoli 587 e seguenti del codice civile.

Tra le forme di testamento contemplate dalla legge, quella più comunemente utilizzata (e di interesse per il caso di specie) è il testamento olografo che richiede, a norma dell'articolo 602, la redazione autografa e la sottoscrizione dell'intero atto da parte del testatore.

In ordine al contenuto del testamento, l'articolo 588 prevede che esso possa includere sia disposizioni a titolo universale, che attribuiscono la qualità di erede su tutti o su una quota dei beni del testatore, sia disposizioni a titolo particolare, qualora venga attribuita la qualità di legatario.

La qualificazione della singola disposizione viene di norma effettuata attraverso un'indagine volta ad accertare se il testatore abbia voluto assegnare l'intero patrimonio o una quota del patrimonio unitariamente considerato, nel qual caso la successione deve considerarsi a titolo universale. Ove invece si sia inteso attribuire singoli individuati beni, escludendo l'istituzione nell'*universum ius*, la successione deve ritenersi a titolo di legato. Tale analisi comporta quindi sia una valutazione di carattere oggettivo, relativa alla determinazione dei beni oggetto della disposizione, sia di carattere soggettivo, avente riguardo all'intenzione del testatore (in questo senso, si vedano, tra le altre, Cassazione 1/3/02 n. 3016 e Cassazione 12/7/01 n. 9467).

Nel caso in esame il tenore della traccia non sembra dare adito a dubbi sulla qualificazione delle disposizioni rese in favore di Tizio e Mevia quali legati, sia per l'espressa indicazione che ne dà il quesito, sia per il fatto che tali previsioni attengono a precisi e determinati beni e non già all'intero patrimonio di Caio ovvero ad una quota del medesimo unitariamente considerato.

Resta tuttavia da valutare l'incidenza che hanno avuto sulle disposizioni di natura particolare in favore di Tizio e Mevia i testamenti successivamente redatti da Caio che, viceversa, individuano in Sempronio l'erede universale.

In proposito giova rammentare la norma di cui all'articolo 682, secondo il quale il testamento posteriore, in mancanza di una revoca espressa, annulla le disposizioni dei testamenti precedenti solo se incompatibili con quelle contenute nello stesso.

Per l'orientamento maggioritario, detta norma va interpretata secondo il principio di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, nel senso di ritenere caducate le

une per l'effetto delle altre solo dopo un riscontro caso per caso di una sicura inconciliabilità e in modo che vi si possa ravvisare una revoca implicita di quanto precedentemente disposto, ciò in applicazione di un principio generale di conservazione degli atti di ultima volontà di data anteriore (Cassazione 20/8/02 n. 12285).

Nel caso di specie, quindi, sembra potersi concludere nel senso di ritenere valide ed ancora efficaci le disposizioni testamentarie a titolo particolare a favore di Tizio e Mevia, in considerazione del fatto che i testamenti successivi hanno unicamente attribuito la qualità di erede universale in favore di Sempronio e che, in assenza di una espressa revoca dei legati, detta istituzione non risulta di per sé inconciliabile con una disposizione a titolo particolare precedente.